

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazione per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 21 agosto 2019 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Governo cantonale, di principio, saluta positivamente la proposta modifica dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio allo scopo di eliminare gli ostacoli maggiori all'integrazione sul mercato del lavoro di queste persone e l'introduzione, per i titolari di questo statuto e per i richiedenti l'asilo, di una base legale per vietare loro in generale di recarsi nel Paese d'origine o di provenienza, analogamente a quanto avviene già per i rifugiati riconosciuti.

In effetti, considerato che i beneficiari dell'ammissione provvisoria rimangono a lungo sul nostro territorio, è anche nell'interesse dei Governi cantonali che la loro integrazione nel mondo del lavoro avvenga il più presto possibile. L'essere integrati con successo nel tessuto lavorativo svizzero porta infatti a dei risparmi a livello di aiuti sociali.

Parimenti, l'Esecutivo cantonale concorda con l'Autorità federale sull'importanza di introdurre un divieto generalizzato di viaggio nel Paese d'origine o di provenienza, per una questione di equità e coerenza con lo statuto di cui beneficiano queste persone. In effetti il fatto di recarsi in questi Paesi è in netto contrasto con le motivazioni per cui queste persone hanno ottenuto questa regolamentazione del loro soggiorno, ovvero l'impossibilità, l'inammissibilità o l'inesigibilità a recarsi in questi luoghi. Stesso discorso per i richiedenti l'asilo che motivano la loro richiesta con l'impossibilità di restare in Patria o nel Paese di ultima provenienza. Pertanto il fatto di recarsi in queste destinazioni rappresenta un abuso che deve essere arginato con le relative basi legali.

2. Considerazioni sui singoli aspetti

2.1 Ad art. 59d (Divieto per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d'origine o di provenienza)

Relativamente a questo divieto concordiamo con l'Autorità federale sulla sua necessità, al fine di evitare abusi in quest'ambito. Difatti la concessione dello statuto di ammesso provvisoriamente è giustificata dagli ostacoli della persona interessata a ritornare nel proprio Paese e il ritorno all'insaputa delle autorità rappresenta pertanto un "*venire contra factum proprium*". Inoltre, con questa novella legislativa, si elimina una disparità di trattamento ingiustificata, parificando gli ammessi provvisoriamente ai rifugiati riconosciuti per cui vige già un divieto a ritornare nel loro Paese, pena la revoca dello statuto di cui godono. Inoltre osserviamo che questo divieto non è assoluto ma tiene conto, al capoverso 2 del disposto in oggetto, di casi specifici in cui si può derogare allo stesso. Difatti, nel caso in cui è necessario recarsi nel Paese d'origine o di provenienza, in vista di un ritorno definitivo, la SEM può autorizzare questi viaggi preventivi. Da ciò ne deriva che questa normativa, con l'eccezione in parola, a nostro avviso appare proporzionata.

2.2 Ad art. 59e (Divieto per richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione di recarsi in altri Stati)

In merito al divieto di cui a questo disposto, concordiamo sulla sua necessità a complemento del divieto di recarsi nel Paese d'origine o di provenienza. Lo scopo di recarsi in un Paese terzo, per esempio un Paese confinante con quello d'origine o di provenienza, potrebbe infatti preludere ad un viaggio che abbia quale destinazione finale proprio il Paese d'origine o di provenienza, aggirando quindi il divieto. Con questa norma si escludono così possibili situazioni abusive che permetterebbero di aggirare facilmente il divieto di recarsi nel Paese d'origine o di provenienza. La misura a nostro avviso appare inoltre proporzionata poiché, in caso di provata necessità a recarsi in un Paese terzo, ad esempio per procurarsi dei documenti in una rappresentanza nazionale in un altro Stato, in virtù del capoverso due, la SEM può autorizzare un viaggio in questi Paesi.

2.3 Ad art. 83 cpv. 9^{bis} e 9^{ter} (Decisione di ammissione provvisoria)

Per quanto attiene alla sanzione, prevista per coloro che violano il divieto di recarsi nel Paese d'origine, di provenienza o in un paese terzo, consistente nel non riconcedere l'ammissione provvisoria per un periodo di 3 anni dal rientro in Svizzera, non possiamo che esprimere qualche perplessità sulla conseguenza della sua applicazione sui Cantoni. In effetti queste persone al loro rientro in Svizzera rimangono per un periodo di 3 anni senza uno statuto (*sans papier*) e cadono a carico dei Cantoni nell'ambito delle prestazioni garantite dall'aiuto d'urgenza quando probabilmente, prima della partenza, lavoravano ed erano autonomi finanziariamente. Pertanto siamo dell'avviso che queste persone debbano poter essere sanzionate in un altro modo, finanziariamente neutro per i Cantoni. In particolare se esse sono attive professionalmente. Quale sanzione sostitutiva proponiamo ad esempio l'esclusione della possibilità, per un periodo di cinque o più anni dal rientro in Svizzera, di richiedere la trasformazione del permesso F in B giusta l'art. 84 cpv. 5 Lstrl.

In effetti questa sanzione, alternativa a quella proposta dal legislatore federale, presenta ben due vantaggi per i Cantoni. Da un lato non ha alcun impatto finanziario su di loro poiché, riconcedendo lo statuto F alla persona che rientra, gli si dà la possibilità di riprendere il precedente lavoro. D'altro canto non vanno persi gli sforzi integrativi adottati in precedenza dal Cantone per inserire questa persona nel mondo del lavoro. In effetti vi è un altro rischio che, dopo 3 anni di inattività, questa persona non è più reinseribile facilmente nel tessuto lavorativo, con la conseguenza che bisognerebbe ricominciare da capo con la sua formazione professionale, con tutti i costi che ne derivano.

2.4 Ad art. 85 cpv. 3 (Parere dei cantoni prima della decisione SEM sulla concessione di cambio cantone)

Attualmente il titolare dell'ammissione provvisoria, prima di un cambio di Cantone, è soggetto al parere dei due Cantoni interessati e poi la SEM si determina in maniera definitiva. Con la nuova formulazione dell'art 85b LStrl, in caso di cambio Cantone, questo diritto di veto dei Cantoni decade. È inoltre introdotta la facoltà di ricorso al TAF contro la decisione della SEM relativa al cambiamento di Cantone più ampia di quella attuale.

Come Esecutivo cantonale siamo dell'avviso che ai Cantoni debba essere data la possibilità di opporsi al cambio Cantone dinanzi alla SEM, con l'introduzione di un'istanza di opposizione in casi motivati e regolamentati a livello di ordinanza, come ad esempio laddove si è in presenza di condanne di media gravità o di comportamenti problematici, ad esempio dal profilo dell'integrazione, che non giustificano la revoca dell'ammissione provvisoria ma che rappresentano pur sempre una violazione dell'ordine o della sicurezza pubblica oppure in caso di fondati motivi circa l'instabilità professionale dell'interessato nonostante i 12 mesi di attività, previsti dal nuovo art. 85b cpv. 3 lett. b LStrl. Pertanto siamo dell'avviso che il parere dei due Cantoni coinvolti debba essere mantenuto e rispettato nei casi precitati. Riteniamo che con questa soluzione, avendo la possibilità di risolvere già le diatribe tra la SEM ed i Cantoni a livello di opposizione, si potranno evitare inutili procedure ricorsuali al TAF e salvaguardare gli interessi cantonali.

2.5 Ad art. 85b (Cambio di Cantone)

Pur con le riserve indicate in precedenza, ovvero il fatto di non abolire la possibilità di opposizione per i Cantoni al cambio di Cantone in caso di comportamenti problematici e di prospettive negative circa l'effettiva stabilità professionale, condividiamo con l'Autorità federale il fatto che, l'introduzione di un diritto al cambiamento di Cantone, allo scopo di agevolare l'esercizio di un'attività lucrativa degli ammessi provvisoriamente, favorisce la loro durevole integrazione nel modo del lavoro e nel contempo diminuisce il rischio di una loro dipendenza dai pubblici aiuti.

Per quanto attiene ai cpv. 3 e 4 del disposto in oggetto, concordiamo con l'Autorità federale che la concessione del cambio di Cantone deve essere correlata all'ossequio di determinate e restrittive condizioni ovvero il fatto di non percepire aiuti assistenziali né per sé né per i propri familiari, di disporre di un rapporto di lavoro di almeno dodici mesi o, nel caso in cui a causa del tragitto per recarsi al lavoro o dell'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza e da ultimo non vi devono essere problemi di ordine pubblico, segnatamente motivi di cui al cpv. 7 lettera a dell'art. 83 LStrl (pena detentiva di lunga durata) e al cpv. 7 lettera b del medesimo disposto (violazione o esposizione a pericolo dell'ordine della sicurezza pubblica svizzera).

Specificatamente all'aspetto del tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro che giustificano un cambio di Cantone, di cui al capoverso 3 lettera b del disposto, auspichiamo come promesso dall'Autorità federale, che questi aspetti vengano definiti dettagliatamente a livello di ordinanza. Così facendo si disporrà di uno strumento che permette di concedere il cambio Cantone solo in casi debitamente motivati e giustificati e non per puro comodo dell'interessato.

2.7 Ad. art. 120 cpv. 1 lett. h (Altre infrazioni)

Per quanto attiene alla possibilità di punire con una multa l'infrazione, inerente a coloro che si recheranno all'estero senza previa autorizzazione della SEM giusta gli articoli 59d e 59e LStrl, di cui al disposto in parola, concordiamo con l'Autorità federale sull'efficacia di questa ulteriore misura. Infatti oltre alle sanzioni di carattere amministrativo, l'introduzione della possibilità di infliggere un'ammenda in queste fattispecie, servirà da deterrente ai fini del rispetto del divieto in oggetto.

3. Conclusioni

Per quanto di competenza dell'Autorità della migrazione e del mercato del lavoro osserviamo, relativamente all'impatto sui Cantoni, che le modifiche in parola non dovrebbero comportare ulteriori aggravii, né dal punto di vista finanziario né dal lato amministrativo, salvo per i punti indicati in precedenza, come nel caso della sanzione per coloro che rientrano in Svizzera dopo aver compiuto un viaggio non autorizzato. Anzi al contrario riteniamo che le stesse, in special modo per quanto attiene all'accesso facilitato al mercato del lavoro degli ammessi provvisoriamente, dovrebbero portare a degli indubbi vantaggi in termini di risparmio a livello di erogazione di aiuti assistenziali.

Infine, considerato quanto suindicato, fatto salvo per le riserve menzionate, la prima inerente all'estinzione dell'ammissione provvisoria quale sanzione per coloro che rientrano in Svizzera dopo un viaggio non autorizzato nel paese d'origine, di provenienza o in uno stato terzo, con conseguente proposta di misura alternativa a quella proposta dall'autorità federale, e la seconda relativa al mantenimento a favore delle Autorità cantonali, della possibilità di opporsi al cambio Cantone per motivi professionali, per gli ammessi provvisoriamente, non possiamo che esprimere il nostro consenso alle novelle legislative proposte dall'Autorità federale.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.


Il Presidente:



Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Sezione del sostegno sociale (dss-ussi@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.